

STATUTO PROVINCIA CIA

STATUTO della CIA – Agricoltori italiani di Asti

approvato nella Assemblea Provinciale del 28 Febbraio 2024

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la CIA - Agricoltori Italiani, Provincia CIA di Asti associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Asti Piazza Vittorio Alfieri 61. Essa usa la denominazione CIA – Agricoltori italiane i relativi logotipo (CIA – Agricoltori italiani, seguito dalla specificazione Provincia CIA di Asti e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CIA nazionale, prendendo atto che la proprietà esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo è della CIA – Agricoltori italiani Nazionale).

La Provincia CIA – Agricoltori Italiani di Asti costituisce l'ambito di rappresentanza politica e sindacale degli agricoltori e delle imprese agricole associate nel territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli necessari.

La Provincia CIA di Asti promuove e coordina le attività e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Aree di Interesse Economico e delle associazioni di settore nell'ambito territoriale se individuate dal Consiglio Direttivo Regionale della CIA Piemonte.

Art. 2 - Principi fondamentali

La CIA – Agricoltori italiani è un'associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuove la crescita culturale, morale, civile ed economica degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel mondo rurale.

La CIA – Agricoltori italiani persegue la realizzazione dei valori che attengono all'impresa agricola, alla democrazia economica, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

La CIA – Agricoltori italiani agisce per l'unità degli agricoltori e delle organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura italiana e per la ricerca di convergenze con tutti i settori economici e sociali con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

La CIA – Agricoltori italiani si impegna a realizzare nella società e nell'economia le pari opportunità tra donne e uomini e a promuovere l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale nelle imprese e nei sistemi agricoli territoriali.

Art. 3 - Scopi e attività

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CIA, sistema generale, nazionale ed unitario di



rappresentanza delle imprese agricole, delle loro imprenditrici e dei loro imprenditori e delle relative forme associate e di tutti coloro che operano in ambito rurale. Essa rappresenta e tutela pure i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti concorre a costituire il sistema CIA ed è costituita da tutti gli associati che, hanno aderito alla CIA – Agricoltori italiani, e che hanno la sede della loro impresa o della loro attività ovvero il loro domicilio di residenza di norma nel territorio di riferimento.

Nella Provincia CIA – Agricoltori italiani si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita confederale, anche mediante le strutture comunali e/o decentrate.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti inoltre nel proprio territorio di competenza:

- assicura la rappresentanza politica e sindacale agli imprenditori ed alle imprenditrici agricole ed alle imprese agricole, in qualunque forma costituite, nell'ambito dei territori di riferimento nei confronti delle istituzioni pubbliche e private ivi costituite ed operanti;
- rappresenta e tutela gli interessi degli altri associati alla CIA nell'ambito del territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli istituzionali, politici o economici opportuni;
- elabora le politiche confederali, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CIA, promuove e verifica le azioni e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e delle Aree di Interesse Economico se previsti;
- è titolare dei rapporti e stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche;
- partecipa alla programmazione territoriale e concorre alla programmazione a livello generale;
- stipula accordi e contratti sindacali e interprofessionali, sentiti i coordinatori delle Aree di Interesse Economico e le Associazioni di settore;
- gestisce e organizza anche attraverso gli ambiti economici, ottimali se costituiti i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole, secondo criteri di efficacia ed efficienza, di sana e corretta gestione, nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario, da realizzare in sinergia con il sistema CIA e del monitoraggio dei risultati ottenuti;
- realizza tutte le iniziative occorrenti alla qualificazione dell'agricoltura e del mondo rurale, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad enti e società;
- definisce le politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- stabilisce il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
- può deliberare la costituzione di associazioni sub provinciali in conformità alle determinazioni delle CIA – Agricoltori italiani Regionali con la propria partecipazione;



rappresentanza delle imprese agricole, delle loro imprenditrici e dei loro imprenditori e delle relative forme associate e di tutti coloro che operano in ambito rurale. Essa rappresenta e tutela pure i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti concorre a costituire il sistema CIA ed è costituita da tutti gli associati che, hanno aderito alla CIA – Agricoltori italiani, e che hanno la sede della loro impresa o della loro attività ovvero il loro domicilio di residenza di norma nel territorio di riferimento.

Nella Provincia CIA – Agricoltori italiani si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita confederale, anche mediante le strutture comunali e/o decentrate.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti inoltre nel proprio territorio di competenza:

- assicura la rappresentanza politica e sindacale agli imprenditori ed alle imprenditrici agricole ed alle imprese agricole, in qualunque forma costituite, nell'ambito dei territori di riferimento nei confronti delle istituzioni pubbliche e private ivi costituite ed operanti;
- rappresenta e tutela gli interessi degli altri associati alla CIA nell'ambito del territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli istituzionali, politici o economici opportuni;
- elabora le politiche confederali, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CIA, promuove e verifica le azioni e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e delle Aree di Interesse Economico se previsti;
- è titolare dei rapporti e stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche;
- partecipa alla programmazione territoriale e concorre alla programmazione a livello generale;
- stipula accordi e contratti sindacali e interprofessionali, sentiti i coordinatori delle Aree di Interesse Economico e le Associazioni di settore;
- gestisce e organizza anche attraverso gli ambiti economici, ottimali se costituiti i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole, secondo criteri di efficacia ed efficienza, di sana e corretta gestione, nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario, da realizzare in sinergia con il sistema CIA e del monitoraggio dei risultati ottenuti;
- realizza tutte le iniziative occorrenti alla qualificazione dell'agricoltura e del mondo rurale, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad enti e società;
- definisce le politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- stabilisce il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
- può deliberare la costituzione di associazioni sub provinciali in conformità alle determinazioni delle CIA – Agricoltori italiani Regionali con la propria partecipazione;

- costituisce e promuove enti, istituti e società anche per l'erogazione di servizi per la formazione professionale in attuazione di disposizioni legislative in conformità alle determinazioni delle CIA – Agricoltori italiani Regionali con la propria attiva partecipazione.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti persegue gli scopi e le finalità indicate secondo le decisioni assunte dai competenti organi statutari.

La effettiva esecuzione delle decisioni degli organi è rimessa alla struttura organizzativa della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti con a capo il Direttore, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Art. 4 – Requisiti

Possono aderire ed essere associati alla Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti le imprenditrici e gli imprenditori agricoli, singoli ed associati e i loro collaboratori familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; gli amministratori delle società agricole, e i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, i dipendenti della CIA – Agricoltori italiani, delle società, degli istituti e delle associazioni da essa promosse. Possono altresì aderire quali soci sostenitori le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma. Detti soci sostenitori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al successivo art.6, ma non hanno i diritti di cui al successivo art.5, ed in particolare non hanno diritto di elettorato attivo o passivo. Essi sono tenuti al pagamento del contributo associativo deliberato dall'organo competente per tale categoria di soci e potranno usufruire di servizi offerti dal sistema CIA alle medesime modalità e condizioni stabilite per gli associati di cui al primo comma.

Gli iscritti all'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA e coloro che hanno rilasciato deleghe ai fini dei contributi sindacali e associativi, sono automaticamente associati alla Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti.

L'adesione alla Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti si compie mediante tesseramento unico ed esso vale come adesione all'intero sistema CIA.

La qualità di socio è personale e non trasferibile ne' per atto tra vivi, ne' per successione.

L'adesione è a tempo indeterminato sino a comunicazione di recesso. In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente sarà tenuto al pagamento dell'intera quota associativa annuale relativa all'anno in corso, non potrà chiedere il rimborso della quota versata, né la divisione del patrimonio comune associativo.

Art. 5 - I Diritti degli associati

I diritti degli associati.

- a. Ciascun associato alla CIA – Agricoltori Italiani, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4 e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad

esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto, del regolamento nazionale ed in quelle dei rispettivi statuti confederali in cui sono pure stabilite le proporzioni di rappresentanza all'interno degli organi delle diverse categorie di associati, fermi i requisiti soggettivi per gli incarichi di rappresentanza e dirigenza dei diversi livelli confederali, come previsti dal presente Statuto.

e. Tutti i componenti di organi della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti debbono essere iscritti alla CIA almeno dalla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati a Presidente della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, o di associazione di persone, debbono essere iscritti da almeno due anni .

f. Per poter fruire dei servizi offerti dalla Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, è necessario essere associati, salvo quelli che vengono erogati a tutti i cittadini per disposizione di legge.



Art. 6 - Gli Obblighi degli Associati

Gli associati al sistema CIA debbono:

a. accettare gli Statuti della CIA – Agricoltori italiani Nazionale, Regionale e della Provincia CIA;

b. rispettare le delibere degli organi statutari a tutti i livelli confederali regolarmente assunte;

c. attenersi alle regole di comportamento contenute negli Statuti Nazionale, Regionale e della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, nel Regolamento Nazionale e nel Codice etico della Confederazione;

d. ottemperare alla contribuzione al sistema CIA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;

e. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CIA e agli enti e società di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato e la tutela della riservatezza sui dati personali, l'utilizzo e l'elaborazione a

esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto, del regolamento nazionale ed in quelle dei rispettivi statuti confederali in cui sono pure stabilite le proporzioni di rappresentanza all'interno degli organi delle diverse categorie di associati, fermi i requisiti soggettivi per gli incarichi di rappresentanza e dirigenza dei diversi livelli confederali, come previsti dal presente Statuto.

e. Tutti i componenti di organi della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti debbono essere iscritti alla CIA almeno dalla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati a Presidente della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, o di associazione di persone, debbono essere iscritti da almeno due anni.

f. Per poter fruire dei servizi offerti dalla Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, è necessario essere associati, salvo quelli che vengono erogati a tutti i cittadini per disposizione di legge.

Art. 6 - Gli Obblighi degli Associati

Gli associati al sistema CIA debbono:

a. accettare gli Statuti della CIA – Agricoltori italiani Nazionale, Regionale e della Provincia CIA;

b. rispettare le delibere degli organi statutari a tutti i livelli confederali regolarmente assunte;

c. attenersi alle regole di comportamento contenute negli Statuti Nazionale, Regionale e della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, nel Regolamento Nazionale e nel Codice etico della Confederazione;

d. ottemperare alla contribuzione al sistema CIA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;

e. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CIA e agli enti e società di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato e la tutela della riservatezza sui dati personali, l'utilizzo e l'elaborazione a

fini statistici, di ricerca e quanto altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

f. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CIA.

TITOLO II Rapporti con il sistema CIA

Art. 7 – La Provincia Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti quale componente il sistema CIA

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti quale componente il sistema CIA, recepisce e fa propri i principi e gli obblighi stabiliti nell'art. 20 dello Statuto nazionale CIA, nei modi stabiliti nel presente Statuto. Ed in particolare:

a) recepisce integralmente il codice etico, il Regolamento della CIA, il Regolamento del Collegio nazionale dei Garanti e il Regolamento Internal Audit, la disciplina delle incompatibilità di cui almeno ai primi quattro commi dell'art. 33 dello Statuto nazionale;

b) il presidente sia imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA ed è eletto per non più di due mandati pieni e consecutivi;

c) gli organi esecutivi siano composti esclusivamente da imprenditori agricoli e non dipendenti del sistema CIA;

d) gli organi direttivi e l'assemblea, esclusi gli organi di garanzia (Collegio dei Revisori e Collegio dei Garanti), prevedano la presenza di associati imprenditori agricoli, non inferiore ai tre quarti dei componenti.

e) in tutti gli organi, sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di persone.

f) nell'Assemblea e negli Organi direttivi sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di settore e dei coordinatori delle Aree di Interesse Economico.

g) la presenza di genere nelle assemblee e negli organi direttivi della Provincia CIA in relazione agli associati per genere sul totale degli iscritti e comunque non deve essere inferiore, in alcun caso, al 30%;

h) la distinzione tra funzioni di rappresentanza politica-sindacale e gestione delle strutture e delle società controllate secondo il principio di sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario, così come disciplinato dal Regolamento Nazionale

i) Il principio di sostenibilità ed equilibrio economico-finanziario delle strutture e delle società controllate, così come disciplinato dal Regolamento Nazionale

j) la effettiva partecipazione degli iscritti alla vita associativa del sistema CIA, anche mediante l'esercizio di deleghe successive;

k) l'obbligo di garantire la contribuzione al sistema CIA con il versamento di quote associative secondo modalità e quantità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;

l) gli organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto Nazionale;

m) la presenza di una sola associazione per ogni livello territoriale di riferimento;

- n) la messa a disposizione del sistema CIA dei dati associativi e quant'altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;
- o) l'accettazione espressa dei provvedimenti di commissariamento e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Statuto anche nei confronti dei singoli associati, secondo le modalità specificate nel Regolamento Nazionale;
- p) il ruolo e le funzioni delle altre componenti del sistema CIA;
- q) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Italiana Agricoltori ed i rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CIA – Agricoltori italiani Nazionale, titolare di tale denominazione, logotipo e simbolo nonché del relativo marchio registrato;
- r) il concorso nella nomina dei Collegi dei Garanti e l'espressa accettazione delle decisioni degli stessi in ogni controversia con le altre componenti il sistema CIA;
- s) l'adozione di bilanci conformi a quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

Art. 8 - Rapporti con l'Associazione Regionale del Piemonte e con la CIA - Agricoltori italiani Nazionale

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti riconosce il ruolo di rappresentanza politica e sindacale della CIA- Agricoltori italiani Associazione Regionale del Piemonte, nelle sedi istituzionali e politiche della Regione Piemonte nonché la funzione di concorrere alla determinazione delle azioni di tutela delle imprese agricole associate in ambito regionale.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti riconosce alla CIA – Agricoltori italiani Associazione Regionale del Piemonte la funzione di promozione e coordinamento delle attività e delle iniziative delle Associazioni di persone, delle Aree di Interesse Economico e delle Associazioni di settore del territorio di competenza e si impegna a rispettare le decisioni sulla definizione delle articolazioni territoriali.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti contribuisce alla individuazione dei nuovi modelli organizzativi della CIA Regionale del Piemonte con particolare riferimento alla definizione degli ambiti economici attuali di organizzazione dei servizi e dei corrispondenti strumenti societari secondo criteri di sana e corretta gestione economica, nonché alla modifica e adeguamento del territorio della Provincia CIA in relazione all'evoluzione delle sopravvenute esigenze istituzionali, confederali, organizzativi ed in applicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti riconosce, il ruolo della CIA – Agricoltori italiani nazionale, che realizza la sintesi politica del sistema CIA in sede nazionale, europea ed internazionale.



Art. 9 - Rapporti con le Associazioni di persone, con le Aree di Interesse e con le Associazioni di settore

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti riconosce il valore sociale delle attività svolte dalla Associazione nazionale Pensionati, ANP-CIA, l'importanza fondamentale della presenza delle imprenditrici agricole e dei giovani imprenditori nella vita delle loro Associazioni (Donne in Campo e AGIA) nonché il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle

- n) la messa a disposizione del sistema CIA dei dati associativi e quant'altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;
- o) l'accettazione espressa dei provvedimenti di commissariamento e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Statuto anche nei confronti dei singoli associati, secondo le modalità specificate nel Regolamento Nazionale;
- p) il ruolo e le funzioni delle altre componenti del sistema CIA;
- q) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Italiana Agricoltori ed i rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CIA – Agricoltori italiani Nazionale, titolare di tale denominazione, logotipo e simbolo nonché del relativo marchio registrato;
- r) il concorso nella nomina dei Collegi dei Garanti e l'espressa accettazione delle decisioni degli stessi in ogni controversia con le altre componenti il sistema CIA;
- s) l'adozione di bilanci conformi a quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

Art. 8 - Rapporti con l'Associazione Regionale del Piemonte e con la CIA - Agricoltori italiani Nazionale

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti riconosce il ruolo di rappresentanza politica e sindacale della CIA- Agricoltori italiani Associazione Regionale del Piemonte, nelle sedi istituzionali e politiche della Regione Piemonte nonché la funzione di concorrere alla determinazione delle azioni di tutela delle imprese agricole associate in ambito regionale.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti riconosce alla CIA – Agricoltori italiani Associazione Regionale del Piemonte la funzione di promozione e coordinamento delle attività e delle iniziative delle Associazioni di persone, delle Aree di Interesse Economico e delle Associazioni di settore del territorio di competenza e si impegna a rispettare le decisioni sulla definizione delle articolazioni territoriali.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti contribuisce alla individuazione dei nuovi modelli organizzativi della CIA Regionale del Piemonte con particolare riferimento alla definizione degli ambiti economici attuali di organizzazione dei servizi e dei corrispondenti strumenti societari secondo criteri di sana e corretta gestione economica, nonché alla modifica e adeguamento del territorio della Provincia CIA in relazione all'evoluzione delle sopravvenute esigenze istituzionali, confederali, organizzativi ed in applicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti riconosce, il ruolo della CIA – Agricoltori italiani nazionale, che realizza la sintesi politica del sistema CIA in sede nazionale, europea ed internazionale.

Art. 9 - Rapporti con le Associazioni di persone, con le Aree di Interesse e con le Associazioni di settore

La Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti riconosce il valore sociale delle attività svolte dalla Associazione nazionale Pensionati, ANP-CIA, l'importanza fondamentale della presenza delle imprenditrici agricole e dei giovani imprenditori nella vita delle loro Associazioni (Donne in Campo e AGIA) nonché il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle

imprese agricole e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, pertanto promuove la costituzione dei livelli associativi delle Associazioni di persone, dei Gruppi di Interesse e delle Associazioni di settore nell'ambito della definizione delle articolazioni previste dalla CIA – Associazione Regionale del Piemonte .

Negli organi direttivi ed esecutivi della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti è garantita la presenza di giovani, donne e pensionati, nella loro espressione di Associazioni di persone.

Negli organi direttivi della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti è garantita la presenza la presenza delle Aree di Interesse Economico e delle Associazioni di settore.

**TITOLO III
Gli organi della Provincia CIA – Agricoltori italiani**

Art. 10 - Composizione degli organi della Provincia CIA- Agricoltori italiani della Provincia di Asti

Gli organi della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti sono composti da imprenditrici e imprenditori agricoli iscritti alla CIA, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 11- Gli organi della Provincia CIA - Agricoltori italiani di Asti

Gli organi della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti sono:

- l'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 - L'Assemblea della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti durata e composizione, poteri e compiti

L'Assemblea della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti

L'Assemblea della Provincia CIA – Agricoltori Italiani di Asti rimane in carica quattro anni. La sua composizione rispetta i criteri di cui all'art. 7, lett. d), e), f), g).

Alle sedute dell'Assemblea provinciale partecipano, senza diritto di voto, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

L'assemblea ha i seguenti poteri e compiti:

- elabora e definisce le linee e gli indirizzi provinciali di strategia e programma della CIA, in relazione allo stato ed alle evoluzioni ed innovazioni del settore agricolo ed agli interessi delle imprese agricole rappresentate
- approva lo Statuto provinciale e le relative modifiche su proposta del Consiglio Direttivo della provincia CIA convocato esclusivamente in prima convocazione;
- elegge il Presidente della provincia CIA;
- elegge il Consiglio Direttivo provinciale, determinandone il numero dei componenti.
- elegge il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea provinciale è convocata almeno una volta l'anno, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo della provincia CIA, ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea provinciale è convocata ogni quattro anni, con funzioni elettive dal Presidente provinciale su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo della provincia CIA, contenente un apposito Regolamento, che ne determina la composizione e le modalità di elezione dei delegati eletti dalle Assemblee elettive delle Associazioni comunali e/o territoriali;

La candidatura a Presidente provinciale è presentata successivamente all'avvenuta elezione di tutti i delegati nei termini e secondo le modalità dei Regolamenti provinciale, regionale e nazionale.

L'Assemblea provinciale è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno.

Le decisioni dell'Assemblea provinciale sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Art. 13 il Consiglio Direttivo della Provincia CIA

Rimane in carica per quattro anni ed è formato da componenti eletti fino ad un numero massimo di 35. Il Consiglio Direttivo è composto secondo i criteri di cui all'art. 7 lett. d), e), f), g).

Il Consiglio Direttivo:

- Elegge, su proposta del Presidente provinciale e tra i membri del Comitato Esecutivo provinciale, uno o più Vicepresidenti indicando il Vice-Presidente vicario.
- elegge i membri del Comitato Esecutivo provinciale, garantendo la presenza dei Presidenti delle Associazioni di persone, ne determina il numero.
- Nomina i Coordinatori provinciali delle Aree di Interesse Economico di cui all'articolo 7 del presente Statuto.
- approva, esclusivamente in prima convocazione, il bilancio preventivo e consuntivo e di prelievo dalle competenze delle Province CIA in conformità agli artt. 10 e 23 dello Statuto nazionale;
- determina le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti
- determina i compensi per la partecipazione agli organi della CIA regionale;

- elabora e definisce le linee e gli indirizzi provinciali di strategia e programma della CIA, in relazione allo stato ed alle evoluzioni ed innovazioni del settore agricolo ed agli interessi delle imprese agricole rappresentate
- approva lo Statuto provinciale e le relative modifiche su proposta del Consiglio Direttivo della provincia CIA convocato esclusivamente in prima convocazione;
- elegge il Presidente della provincia CIA;
- elegge il Consiglio Direttivo provinciale, determinandone il numero dei componenti.
- elegge il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea provinciale è convocata almeno una volta l'anno, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo della provincia CIA, ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea provinciale è convocata ogni quattro anni, con funzioni elettive dal Presidente provinciale su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo della provincia CIA, contenente un apposito Regolamento, che ne determina la composizione e le modalità di elezione dei delegati eletti dalle Assemblee elettive delle Associazioni comunali e/o territoriali;

La candidatura a Presidente provinciale è presentata successivamente all'avvenuta elezione di tutti i delegati nei termini e secondo le modalità dei Regolamenti provinciale, regionale e nazionale.

L'Assemblea provinciale è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno.

Le decisioni dell'Assemblea provinciale sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Art. 13 il Consiglio Direttivo della Provincia CIA

Rimane in carica per quattro anni ed è formato da componenti eletti fino ad un numero massimo di 35. Il Consiglio Direttivo è composto secondo i criteri di cui all'art. 7 lett. d), e), f), g).

Il Consiglio Direttivo:

- Elegge, su proposta del Presidente provinciale e tra i membri del Comitato Esecutivo provinciale, uno o più Vicepresidenti indicando il Vice-Presidente vicario.
- elegge i membri del Comitato Esecutivo provinciale, garantendo la presenza dei Presidenti delle Associazioni di persone, ne determina il numero.
- Nomina i Coordinatori provinciali delle Aree di Interesse Economico di cui all'articolo 7 del presente Statuto.
- approva, esclusivamente in prima convocazione, il bilancio preventivo e consuntivo e di prelievo dalle competenze delle Province CIA in conformità agli artt. 10 e 23 dello Statuto nazionale;
- determina le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti
- determina i compensi per la partecipazione agli organi della CIA regionale;

- determina l'importo minimo della quota associativa annuale dovuta dagli associati al sistema CIA, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilendo modalità e termini di versamento da parte degli associati.
- esercita la vigilanza sull'attività e i risultati di Istituti, enti promossi e costituiti e società controllate dalla CIA provinciale;
- approva gli statuti di Istituti enti, associazioni e società promossi e costituiti dalla CIA provinciale, deliberandone l'eventuale scioglimento secondo quanto previsto dai relativi statuti;
- adisce il Collegio Regionale dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte di associati, dirigenti e membri degli organi confederali del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e, conseguentemente adottare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale;
- delibera il Regolamento e i criteri di costituzione, organizzazione e scioglimento della Aree di Interesse Economico;
- ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal Comitato Esecutivo provinciale;
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri organi;
- delibera patti federativi con organizzazioni provinciali per il raggiungimento di finalità istituzionali conformi ai principi statutari e ne determina i relativi contenuti e modalità organizzative;
- approva le richieste di adesione di associazioni e organizzazioni provinciali aventi scopi e finalità istituzionali analoghe e ne determina i relativi contenuti e le modalità organizzative.

Il Consiglio Direttivo provinciale è convocato dal Presidente in prima e seconda convocazione anche lo stesso giorno, sentito il Comitato Esecutivo provinciale, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo provinciale sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 35% dei suoi componenti aventi diritto di voto e con il voto del 50% più uno dei presenti.

Partecipano, se invitati, alle sedute del Consiglio Direttivo provinciale, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

Al Consiglio Direttivo provinciale possono essere invitati, con modalità stabilite, anche soggetti esterni alla CIA – Agricoltori italiani.

Art. 14 Il Comitato Esecutivo: durata- composizione- compiti

Il Comitato Esecutivo provinciale rimane in carica per quattro anni ed opera secondo il principio di collegialità, è composta secondo i criteri di cui all'art. 7, lettere c) ed e).

In particolare, il Comitato Esecutivo provinciale:

- esamina e delibera, previe eventuali modifiche, la proposta di bilancio preventivo e consuntivo elaborata dal Direttore provinciale da sottoporre al Consiglio Direttivo provinciale e stabilisce il budget dei componenti del sistema CIA;
- nomina il Direttore della provincia CIA, stabilendo anche il compenso e la natura del rapporto di lavoro. Dispone la revoca dell'incarico;

- esprime parere vincolante sulle proposte di Statuto delle componenti, articolazioni e strumenti del sistema CIA a livello di propria competenza;
- ratifica le decisioni e gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente provinciale;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi e l'attività del Direttore;
- assume, per motivi di urgenza, delibere spettanti al Consiglio Direttivo provinciale, sottoponendole successivamente a ratifica;
- delibera, su proposta del Direttore, in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili, partecipazioni e interessi, assunzioni di mutui, prestiti ed impegni finanziari;
- designa i rappresentanti della CIA presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi interni ed esterni al sistema CIA;
- delibera su proposta del Direttore la pianta organica del personale.

Il Comitato Esecutivo provinciale può costituire tra i suoi componenti un Comitato di Presidenza che svolge compiti di istruttoria e preparazione dei lavori del Comitato Esecutivo provinciale e supporta il Presidente provinciale nell'attuazione delle decisioni dello stesso Comitato Esecutivo provinciale. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il Direttore.

Il Comitato Esecutivo provinciale è convocato dal Presidente provinciale, che ne fissa l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

Art. 15 - Il Presidente della Provincia CIA

Il Presidente, deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA, rimane in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente:

- rappresenta il sistema CIA, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali ed ha la rappresentanza politica della Confederazione a livello del territorio di competenza;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CIA;
- assicura la collegialità ed il rispetto del valore del pluralismo, delle differenze e dei diversi apporti culturali;
- convoca e presiede il Comitato esecutivo, il Consiglio Direttivo, presiede i lavori dell'Assemblea della provincia CIA;
- è il rappresentante legale della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione, deliberati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;
- può conferire deleghe per la firma e per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;



- esprime parere vincolante sulle proposte di Statuto delle componenti, articolazioni e strumenti del sistema CIA a livello di propria competenza;
- ratifica le decisioni e gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente provinciale;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi e l'attività del Direttore;
- assume, per motivi di urgenza, delibere spettanti al Consiglio Direttivo provinciale, sottoponendole successivamente a ratifica;
- delibera, su proposta del Direttore, in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili, partecipazioni e interessi, assunzioni di mutui, prestiti ed impegni finanziari;
- designa i rappresentanti della CIA presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi interni ed esterni al sistema CIA;
- delibera su proposta del Direttore la pianta organica del personale.

Il Comitato Esecutivo provinciale può costituire tra i suoi componenti un Comitato di Presidenza che svolge compiti di istruttoria e preparazione dei lavori del Comitato Esecutivo provinciale e supporta il Presidente provinciale nell'attuazione delle decisioni dello stesso Comitato Esecutivo provinciale. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il Direttore.


Il Comitato Esecutivo provinciale è convocato dal Presidente provinciale, che ne fissa l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

Art. 15 - Il Presidente della Provincia CIA

Il Presidente, deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA, rimane in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente:

- rappresenta il sistema CIA, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali ed ha la rappresentanza politica della Confederazione a livello del territorio di competenza;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CIA;
- assicura la collegialità ed il rispetto del valore del pluralismo, delle differenze e dei diversi apporti culturali;
- convoca e presiede il Comitato esecutivo, il Consiglio Direttivo, presiede i lavori dell'Assemblea della provincia CIA;
- è il rappresentante legale della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione, deliberati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;
- può conferire deleghe per la firma e per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;



- assume, in via d'urgenza, delibere di competenza della Giunta, che sottopone poi a ratifica alla stessa.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dai Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, per qualunque causa, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo su proposta del Vice Presidente Vicario o in mancanza dal Vice Presidente più anziano, entro tre mesi, per l'elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva. Il Collegio rimane in carica per la durata di 4 anni ed elegge, al suo interno, nella prima seduta il Presidente che deve essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile ed amministrativa nella gestione economica e finanziaria della Provincia CIA.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione al Consiglio Direttivo che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali. L'Assemblea elettiva della Provincia CIA può, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, eleggere alternativamente un Revisore Unico dei Conti con i medesimi compiti e funzioni.


Art. 17 - Il Direttore della Provincia CIA

Il Direttore della Provincia CIA, nell'ambito della distinzione dei ruoli tra gestione e rappresentanza, è titolare ed esercita il potere di gestione ed amministrazione ordinaria dell'intera struttura organizzativa ed è responsabile del suo funzionamento. Ha autonomo potere di firma entro i limiti di valore deliberati dal Comitato Esecutivo provinciale, dirige e sovrintende a tutte le aree e funzioni della struttura organizzativa, ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Provincia CIA. Propone al Comitato Esecutivo il bilancio preventivo e quello consuntivo con allegata relazione di gestione.

Il Direttore, sulla base del budget approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed in relazione agli obiettivi assegnati dai competenti organi, esercita sulla struttura della Provincia CIA di Asti il potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare; nell'ambito della pianta organica deliberata dal Comitato esecutivo, dispone il distacco dei dipendenti e funzionari presso enti e società del sistema CIA.

Firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione a seguito di delega del Presidente.

Il Direttore organizza e garantisce le risorse umane, tecniche ed amministrative, necessarie a



consentire l'esercizio della rappresentanza da parte degli organi del sistema CIA della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti.

Il Direttore supporta gli organi nelle relazioni istituzionali, nelle azioni di consultazione e concertazione con istituti ed altre organizzazioni economiche e professionali.

Il Direttore è responsabile della istruttoria tecnica-amministrativa e legale delle proposte all'ordine del giorno degli organi; trasmette e dà esecuzione alle decisioni deliberate dagli stessi.

Il Direttore verifica e vigila l'andamento economico e finanziario di tutti i soggetti del sistema della Provincia CIA.

Il Direttore è responsabile nei confronti degli organi della attività svolta e li informa regolarmente.

Il Direttore svolge funzioni di vigilanza su tutti i soggetti e le componenti del sistema CIA della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti.

Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti.

Se associato può essere membro degli organi direttivi e dell'assemblea della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti.

Art. 18 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento nazionale della CIA – Agricoltori italiani per la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CIA, che nella rappresentanza della CIA – Agricoltori italiani in Enti ed Istituzioni.

Art. 19 - Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente sono incompatibili con l'incarico di:

- parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o membro di governo nazionale, regionale, provinciale;
- sindaco, assessore, capogruppo comunale, presidente di consiglio e commissione consiliare provinciale e comunale per comuni oltre 5.000 abitanti;
- presidente e/o componente degli organi esecutivi di unioni di comuni e di aziende sanitarie locali;
- componente di organi esecutivi dei partiti a livello comunale per comuni oltre 5.000 abitanti, provinciale, regionale e nazionale.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica sospensione dagli organi già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, l'interessato può essere rieletto negli organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero associazioni intercomunali e di circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l'assenso del Consiglio Direttivo della Provincia Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla CIA.

consentire l'esercizio della rappresentanza da parte degli organi del sistema CIA della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti.

Il Direttore supporta gli organi nelle relazioni istituzionali, nelle azioni di consultazione e concertazione con istituti ed altre organizzazioni economiche e professionali.

Il Direttore è responsabile della istruttoria tecnica-amministrativa e legale delle proposte all'ordine del giorno degli organi; trasmette e dà esecuzione alle decisioni deliberate dagli stessi.

Il Direttore verifica e vigila l'andamento economico e finanziario di tutti i soggetti del sistema della Provincia CIA.

Il Direttore è responsabile nei confronti degli organi della attività svolta e li informa regolarmente.

Il Direttore svolge funzioni di vigilanza su tutti i soggetti e le componenti del sistema CIA della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti.

Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti.

Se associato può essere membro degli organi direttivi e dell'assemblea della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti.

Art. 18 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento nazionale della CIA – Agricoltori italiani per la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CIA, che nella rappresentanza della CIA – Agricoltori italiani in Enti ed Istituzioni.

Art. 19 - Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente sono incompatibili con l'incarico di:

- parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o membro di governo nazionale, regionale, provinciale;
- sindaco, assessore, capogruppo comunale, presidente di consiglio e commissione consiliare provinciale e comunale per comuni oltre 5.000 abitanti;
- presidente e/o componente degli organi esecutivi di unioni di comuni e di aziende sanitarie locali;
- componente di organi esecutivi dei partiti a livello comunale per comuni oltre 5.000 abitanti, provinciale, regionale e nazionale.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica sospensione dagli organi già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, l'interessato può essere rieletto negli organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero associazioni intercomunali e di circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l'assenso del Consiglio Direttivo della Provincia Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla CIA.

Le modalità per le candidature e le incompatibilità interne al sistema CIA comprese quelle del Direttore sono definite dal Regolamento Nazionale..

TITOLO IV Autonomia finanziaria-bilanci

Art. 20 – Patrimonio

Il Patrimonio della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative o straordinarie, versate dai soci e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati e/o ricevuti in donazione.

Le entrate della Provincia Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti sono costituite dai proventi e contributi erogati da Enti Pubblici o privati, dagli utili delle Società partecipate, da contributi straordinari degli associati e da sottoscrizioni volontarie. In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, articolo 148, comma 8, lettera a).

Art. 21 - Autonomia Finanziaria

La Provincia Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori della Provincia Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell'Associazione di cui art. 17.

Art. 22 – Bilanci

Gli organi competenti della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti secondo quanto previsto nel Regolamento nazionale.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di Febbraio dell'anno cui si riferisce.

Art. 23 – Doveri e sanzioni disciplinari

Tutti i costituenti e componenti il sistema CIA, le articolazioni territoriali ed organizzative, gli associati, i dirigenti ed i membri degli organi della CIA – Agricoltori italiani e delle strutture promosse dalla CIA – Agricoltori italiani, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti, degli Statuti Regionale, Nazionale, del Regolamento Nazionale, del Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, del Codice Etico, del Regolamento Internal Audit e dei deliberati degli organi confederali.

La violazione di tali doveri comporta, in relazione alla gravità del fatto e dei comportamenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale. Dette sanzioni sono disposte dal Collegio Regionale dei Garanti, ovvero, in caso di mancata o irregolare costituzione, dal Collegio Nazionale dei Garanti CIA – Agricoltori italiani, su richiesta dell'organo di appartenenza, secondo la procedura disciplinata dai relativi regolamenti.

Art. 24 - Logotipo e simbolo

Il logotipo della CIA – Agricoltori Italiani è costituito dalla sigla CIA. Il simbolo della CIA è costituito da una scritta di colore verde (pantone tipografico n. 349) che riproduce in maniera stilizzata e personalizzata, senza punteggiature e segni di interruzione, le tre lettere iniziali della denominazione completa. I caratteri della lettera "C" ed "A" sono maiuscoli, mentre per la lettera "I" si è utilizzata la versione minuscola. Il punto sovrastante la lettera "I" è sostituito da due foglie stilizzate di colore verde chiaro (pantone tipografico n. 360). Inoltre sotto il simbolo CIA di colore verde tra le due linee e con lettera maiuscola è presente la scritta AGRICOLTORI ITALIANI tutto in colore nero (100%).

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dalla Consiglio Direttivo e la Provincia CIA di Asti è impegnata al rispetto.

TITOLO V

Norme finali



Art. 25- Scioglimento della Provincia CIA – Agricoltori italiani

Lo scioglimento della Provincia CIA può essere deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti; i beni della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CIA.

Art. 26 - Entrata in vigore dello Statuto della Provincia CIA – Agricoltori italiani

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 27 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

La violazione di tali doveri comporta, in relazione alla gravità del fatto e dei comportamenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale. Dette sanzioni sono disposte dal Collegio Regionale dei Garanti, ovvero, in caso di mancata o irregolare costituzione, dal Collegio Nazionale dei Garanti CIA – Agricoltori italiani, su richiesta dell'organo di appartenenza, secondo la procedura disciplinata dai relativi regolamenti.

Art. 24 - Logotipo e simbolo

Il logotipo della CIA – Agricoltori Italiani è costituito dalla sigla CIA. Il simbolo della CIA è costituito da una scritta di colore verde (pantone tipografico n. 349) che riproduce in maniera stilizzata e personalizzata, senza punteggiature e segni di interruzione, le tre lettere iniziali della denominazione completa. I caratteri della lettera "C" ed "A" sono maiuscoli, mentre per la lettera "I" si è utilizzata la versione minuscola. Il punto sovrastante la lettera "i" è sostituito da due foglie stilizzate di colore verde chiaro (pantone tipografico n. 360). Inoltre sotto il simbolo CIA di colore verde tra le due linee e con lettera maiuscola è presente la scritta AGRICOLTORI ITALIANI tutto in colore nero (100%).

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dalla Consiglio Direttivo e la Provincia CIA di Asti è impegnata al rispetto.

TITOLO V Norme finali

Art. 25- Scioglimento della Provincia CIA – Agricoltori italiani

Lo scioglimento della Provincia CIA può essere deliberato dall' Assemblea. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti; i beni della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CIA.

Art. 26 - Entrata in vigore dello Statuto della Provincia CIA – Agricoltori italiani

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 27 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della Provincia CIA – Agricoltori italiani di Asti abroga ogni precedente similare normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della Provincia CIA di Asti attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito al Presidente, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.



Allegato 26/05/2024
Reg.to in Asti il
N° 400 S.3
ESATTI € 424.00
(Euro)
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (A)
GARBESIO Paola
Funzionario
Ufficio Provinciale CIA di Asti
Via S. Maria, 10 - 12044 Asti (CN) - Tel. 0122/212431

